

<p><b>Speciale 4 una tantum autonomi</b>  <i>Indennità aziende professionisti e collaboratori</i>  <i>600 euro (articoli 27 e 28)</i></p>	
---	--

**PREMESSA**

Le misure prevedono l'erogazione di un contributo una tantum ad alcune categorie di imprese, professionisti e collaboratori.

**COMMENTI AL PROVVEDIMENTO**

[#unatanum](#) [#professionisti](#) [#collaboratori](#)

**L'articolo 27** del decreto prevede la concessione di un'indennità, pari a 600 euro, a favore dei lavoratori parasubordinati e dei liberi professionisti iscritti presso la gestione Separata INPS

**Comma 1:** Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo, pari a 600 euro; gli interessati non devono risultare titolari di pensione e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L'indennità riconosciuta eccezionalmente dall'INPS è un reddito esente: non concorre cioè alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali, ai sensi del DPR 22.12.1986, n. 917

**Beneficiari-** La proposta normativa riguarda:

i liberi professionisti non iscritti a una gestione previdenziale di categoria ed iscritti alla gestione Separata INPS, purché titolari di partita Iva attiva al 23.2.2020;  
i cd. co.co.co., ossia i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, attivi alla data del 23.2.2020;

per entrambe le categorie, è richiesta l'assenza di titolarità di trattamenti pensionistici; inoltre, gli interessati non devono essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

risulta iscritto presso la gestione separata e contemporaneamente presso il Fondo pensione dei lavoratori dipendenti.

[#unatanum](#) [#professionisti](#) [#collaboratori](#)

**L'articolo 28** prevede la concessione di un'indennità, pari a 600 euro, a favore dei **lavoratori autonomi** iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (Autonomi Gestione Obbligatorie - **artigiani e commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri**), **non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, fatta eccezione per la Gestione separata.**

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO (ossia all'Assicurazione generale obbligatoria dell'INPS), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo, pari a 600 euro.

L'indennità riconosciuta eccezionalmente dall'INPS è un reddito esente: non concorre cioè alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali, ai sensi del DPR 22.12.1986, n. 917.

Tra i lavoratori autonomi di cui all'articolo 28 **SONO compresi** i soci di società iscritti all'INPS commercianti o artigiani, anche se iscritti alla Gestione Separata.

<b>Speciale 4 una tantum autonomi</b> <i>Indennità aziende professionisti e collaboratori          600 euro (articoli 27 e 28)</i>	
---	--

In sintesi qualche breve esempio:

**L'indennità SPETTA a:**

- impresa individuale (artigiani o commercianti) titolare di partita IVA propria, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza o Enasarco;
- socio di società di persone, iscritto all'AGO INPS (artigiani o commercianti), non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza o Enasarco;
- socio iscritto all'AGO INPS (artigiani o commercianti) di società di capitali, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza o Enasarco;
- libero professionista iscritto alla Gestione separata, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza o Enasarco;
- amministratore di società di capitali (anche non socio e non titolare di partita IVA) iscritto alla Gestione separata per il compenso, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza o Enasarco;
- collaboratore familiare di impresa individuale (artigiani o commercianti), anche se non titolare di partita IVA propria, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza o Enasarco;
- collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co.) che svolge attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

**L'indennità NON SPETTA a:**

- libero professionista iscritto ad un Albo/Ordine e a Cassa Previdenziale di categoria;
- agente di commercio iscritto all'Enasarco;
- amministratore di società di capitali (anche non socio) non iscritto all'INPS (né AGO né GS), non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza o Enasarco;
- in generale a pensionati, dipendenti, iscritti ad altre casse di previdenza o Enasarco, a prescindere dall'attività svolta.

**Presentazione della domanda**

- In via telematica all'INPS utilizzando i consueti canali messi a disposizione dall'Istituto. Le domande saranno disponibili entro la fine di marzo, dopo l'adeguamento delle procedure informatiche.

**Invitiamo tutti i clienti a contattarci per valutare insieme il possesso dei requisiti di accesso alle indennità previste dal Decreto ed avviare la richiesta.**

**Ribadiamo che ad oggi (24/3/2020) è presente sul sito il collegamento per l'inoltro delle richieste ma non è ancora aperta la possibilità di inoltrare le richieste la funzione sarà resa attiva nel corso delle prossime ore.**

**Nulla è stato reso noto sui tempi di erogazione della prevista indennità**

Sperando di fare cosa gradita

Stefano Minelli Sisthema Srl

**Commentato [SMI]:** Il referente di Sisthema srl per le indennità è Andrea Gasparini reperibile ai telefoni a voi noti oppure al seguente indirizzo di posta elettronica [a.gasparini@sisthema.it](mailto:a.gasparini@sisthema.it)

<b>Speciale 4 una tantum autonomi</b>	
<i>Indennità aziende professionisti e collaboratori 600 euro (articoli 27 e 28)</i>	

**PROVVEDIMENTO COMMENTATO**